

La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro - 26 Giugno 2023

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Cosa cambia nel luogo di lavoro per l'azienda con l'applicazione dei DM Antincendio pubblicati nel settembre 2021

Giuseppe Giuffrida

Responsabile tecnico Associazione ZENITAL



confimiindustria
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

DM Antincendio pubblicati nel settembre 2021



NIENTE

Nella sostanza

decreto legislativo n. 81/2008

Articolo 46 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, **i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:**

a) *i criteri diretti atti ad individuare:*

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) *criteri per la gestione delle emergenze;*

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. **Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3**, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al **decreto del Ministro dell'interno in data ~~10 settembre 2006~~**



TRE DECRETI

decreto legislativo n. 81/2008

Articolo 46 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni

DM 1 settembre 2021

Decreto «controlli»

del **Ministro dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali** emanato uno o più Decreti nei quali

sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) *criteri per la gestione delle emergenze;*

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. **Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3**, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al **decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998**

decreto legislativo n. 81/2008

Articolo 46 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, **i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, **Decreto «GSA»**, e **DM 2 settembre 2021**** li sono definiti:

a) *i criteri diretti atti ad individuare:*

- 1) **misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;**
- 2) **misure precauzionali di esercizio;**
- 3) **metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;**
- 4) **criteri per la gestione delle emergenze;**

b) **le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.**

4. **Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3**, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al **decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998**

decreto legislativo n. 81/2008

Articolo 46 - Prevenzione incendi

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i **Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali** **DM 3 settembre 2021** **dottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:**

a) *i criteri diretti atti ad individuare:*

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) **metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;**
- 4) **criteri per la gestione delle emergenze;**

b) *le caratteristiche dello specifico servizio, i requisiti del personale addetto e la sua formazione;*

**Decreto «minicodice»
Progettazione sicurezza antincendio
Strategia antincendio**

4. **Fino all'adozione dei Decreti di cui al comma 3**, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al **decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998**

DM 10 marzo 1998 sostituito da:

DM 1 settembre 2021 pubblicato GU n. 230 del 25-09-2021 (DM controlli)

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, **comma 3, lettera a), punto 3**, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IN VIGORE 25 SETTEMBRE 2022

DM 2 settembre 2021 pubblicato GU n. 230 del 04-10-2021 (DM GSA)

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico sistema di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, **comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b)** del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IN VIGORE 4 OTTOBRE 2022

DM 3 settembre 2021 pubblicato GU n. 230 del 29-10-2021 (DM mini codice, strategia antincendio)

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 46, **comma 3, lettera a), punti 1 e 2**, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**IN VIGORE 29 OTTOBRE 2022
ABBROGA 10 MARZO 1998**

Circolare chiarimento n. 16700 dell'8/11/2021

Il cardine del decreto è l'art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro.

Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l'articolo:

1. in generale "**le regole tecniche di prevenzione incendi** stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano **applicabili**";
2. per i **luoghi di lavoro a basso rischio di incendio**, definiti nell'allegato I, **si applica l'allegato I** stesso;
3. **per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2** i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel **Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.**;
4. **il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015.**

Il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo

DM 3 settembre 2021

Luogo di lavoro

Attività con
regola tecnica

Attività
soggette

regola tecnica

Codice

Minicodice

Codice

Attività non a
basso rischio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

✓ DPR 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

✓ DM 7 agosto 2012


Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

PROCEDIMENTI ANTINCENDIO – ATTIVITÀ SOGGETTE

DPR 1 agosto 2011, n. 151 (*sostituisce DPR 12 gennaio 1998, n. 37*)

- ✓ Allegato 1 elenco categorie delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:
 - ✓ Categorie A: attività a basso rischio e standardizzate
 - ✓ Categorie B: attività a medio rischio
 - ✓ Categorie C: attività a elevato rischio

PROCEDIMENTI ANTINCENDIO – ATTIVITÀ SOGGETTE



La SCIA costituisce documentazione autorizzativa

Progettazione della sicurezza antincendio

Secondo DM 3 agosto 2015 e s.m.i. «codice»

10 MISURE ANTINCENDIO = STRATEGIA

Valutazione del rischio d'incendio



Attribuzione del livello di prestazione per ogni misura antincendio



Scelta soluzione progettuale

Sezione S Strategia antincendio

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Progettazione della sicurezza antincendio

Valutazione del rischio d'incendio

Misure antincendio

Altre misure

GSA

Gestione in esercizio

Gestione in emergenza

Formazione

lavoratori

Formazione e informazione

Addetti antincendio

Formazione e aggiornamento

Docenti

Requisiti minimi
Formazione e aggiornamento

Allegato I Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Manutenzione e controllo periodico

Il **datore di lavoro** deve predisporre un **registro dei controlli**

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da **tecnici manutentori qualificati**, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, **secondo la regola dell'arte**, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al **manuale di uso e manutenzione** dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Sorveglianza

le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio **devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.**

DM 10 marzo 1998

Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio

Omissis

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

DM 1 settembre 2021

tecnici manutentori qualificati secondo le modalità di qualificazione dell' Allegato II

Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione.

DM Antincendio pubblicati nel settembre 2021

Strumenti aggiornati per la progettazione della sicurezza antincendio

Basati sui principi del «codice di prevenzione incendi» DM 03/08/2015 e s.m.i.

Valutazione del rischio d'incendio

Strumento di progettazione prestazionale

Regola dell'arte

GSA

DM Antincendio pubblicati nel settembre 2021

Modello di organizzativo

**Collaborazione con tecnico esperto in prevenzione incendi
(anche per attività non soggette al controllo C.N.VV.F)**

Progettazione della sicurezza antincendio su misura


Formazione specifica per l'attività

Formazione continua

Regola dell'arte

GSA

PRESA IN CARICO PRESIDIO ANTINCENDIO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE